Prot. n. 2040 del 05/08/2016

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Convenzione Consip "Telefonia Fissa e Connettività IP 4" – ODA n. 215918 del 15/12/2011 (CIG Z2B02C1119) – Proroga tecnica del contratto.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTO l'Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 14 del 2 dicembre 2013, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, applicabili nei limiti di quanto previsto dall'art. 216 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 1, co. 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTO l'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, co. 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonchè dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto soglia);

CONSIDERATO

che in data 16/09/2016 verrà in scadenza il contratto di telefonia fissa e connettività IP, stipulato con Telecom Italia S.p.A. mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Fissa e Connettività IP 4" – ODA n. 215918 del 15/12/2011 (CIG Z2B02C1119), prorogato di

un anno a far data dal 15/09/2014 in conseguenza alla proroga della Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 4, della Convenzione stessa, nonché di un ulteriore anno a far data dal 16/09/2015, in base al comunicato Consip in data 22/07/2015 pubblicato sul sito acquistinretepa.it, con cui si segnalava la possibilità per le Amministrazioni di prorogare – ai sensi della disciplina di gara – i contratti di ulteriori 12 mesi (quindi fino al 16/09/2016) inviando, prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta al Fornitore;

VERIFICATO che per la fornitura dei servizi in oggetto, in data 02/02/2015, è stato pubblicato il bando per la nuova edizione dell'iniziativa "Telefonia fissa 5";

che i lavori di aggiudicazione della predetta procedura di gara sono ancora in corso e che si prevede che la stipula dell'Accordo quadro e la conseguente attivazione dei servizi possa avvenire entro dicembre 2016, salvo ricorsi (come da news del 02/08/2016 pubblicata sul sito "Acquistinretepa.it");

VERIFICATO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non risultano presenti bandi relativi alla fornitura del servizio in oggetto;

RITENUTA l'indispensabilità del servizio di telefonia fissa e connettività IP e la necessità di garantirne la continuità ai fini del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e istituzionale;

VISTA la Deliberazione A.V.C.P. n. 34 del 9 marzo 2011 (oggi A.N.A.C.) ed il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 4 novembre 2015, secondo cui «l'amministrazione, una volta scaduto il contratto e ove rilevi la necessità di avvalersi ancora dello stesso tipo di prestazioni, deve effettuare una nuova gara (salvo l'esercizio di una limitata proroga strumentale al passaggio da un regime contrattuale ad un altro)»;

PRESO ATTO che anche la giurisprudenza ammette l'istituto della proroga tecnica, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost) nei casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene necessario, per le suddette ragioni e nelle more della stipula dell'Accordo quadro, procedere alla provvisoria e temporanea prosecuzione del rapporto contrattuale già in essere con Telecom Italia S.p.A. ai medesimi prezzi e condizioni poste dalla Convenzione Consip "Telefonia Fissa e Connettività IP 4" che si richiama integralmente, con conseguente proroga tecnica del contratto per il periodo di n. 6 mesi, dal 16/09/2016 al 16/03/2017, e comunque fino alla data di adesione al nuovo Accordo quadro e di attivazione dei relativi servizi, fatto salvo il diritto di recesso dell'Amministrazione stessa in caso di disponibilità di una convenzione Consip più vantaggiosa;

RITENUTO di dover provvedere a quanto di competenza e che per la proroga tecnica della fornitura del servizio di cui trattasi sono state rispettate le norme citate e che, pertanto, nulla osta alla proroga del contratto di fornitura in essere;

PRESO ATTO che per la proroga tecnica del contratto non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio centrale, ai sensi di quanto prescritto dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa con le note prot. n. 1553 in data 21/01/2014, n. 6589 in data 25/03/2014 e n. 2504 del 06/02/2015, non trattandosi di estensione di un contratto preesistente, né dell'acquisizione per la prima volta di nuovi servizi, né di un affidamento che comporta spese superiori a quelle sostenute con il contratto scaduto, né di interventi imprevedibili ed urgenti;

VISTO in D.U.R.C. emesso in data 25/06/2016, con scadenza al 23/10/2016;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della L. n. 136/2010;

CONSIDERATO che la spesa graverà sul cap. 2288 del bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali relativo alle annualità 2016 e 2017;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è necessario procedere alla nomina del Responsabile e dell'art. 31 del Regolmento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR.;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

di effettuare una proroga tecnica del contratto di fornitura del servizio di telefonia fissa e connettività IP presso la sede del T.A.R. per la Toscana, in Firenze, stipulato con Telecom Italia S.p.A. mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Fissa e Connettività IP 4" – ODA n. 215918 del 15/12/2011 (CIG Z2B02C1119), ai medesimi prezzi e condizioni poste dalla Convenzione Consip "Telefonia Fissa e Connettività IP 4" che si richiama integralmente.

La proroga tecnica avrà durata di n. 6 mesi, dal 16/09/2016 al 16/03/2017, comunque, fino alla data di adesione al nuovo Accordo quadro Consip in corso di aggiudicazione, fatto salvo il diritto di recesso dell'Amministrazione stessa in caso di disponibilità di una convenzione Consip più vantaggiosa.

L'adesione al nuovo Accordo quadro Consip costituisce causa di anticipata risoluzione del rapporto contrattuale con decorrenza dalla data di attivazione dei servizi, data che sarà comunicata tempestivamente all'attuale Fornitore del servizio.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Grimani.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa – sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Firenze, 05/08/2016

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Teresa Grenci

GRENCI MARIA TERESA
SEGRETARIATO GEN. GIUSTIZIA AMM.VA/80427
05.08.2016 10:07:03 CEST